

Comune di Pescina  
Provincia di L'Aquila

Regolamento  
per l'utilizzazione  
dei pascoli di  
uso civico

Approvato dal Consiglio comunale  
con deliberazione n. 8 del 10/06/2015

## **Art. 1** **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il Comune di Pescina, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, intende perseguire la salvaguardia delle risorse ambientali, la tutela dell'assetto del territorio e la promozione di attività economiche sostenibili attraverso la valorizzazione e la fruizione delle risorse naturali;
2. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del diritto di uso civico di pascolo su terreni demaniali comunali indisponibili;
3. le disposizioni del presente Regolamento si applicano fatto salvo quanto previsto dalla specifica normativa connessa con l'uso del demanio civico;
4. il Comune intende garantire, attraverso la razionalizzazione delle risorse naturali di proprietà, eguali condizioni di accesso ai cittadini residenti.

## **Art. 2** **Amministrazione dei beni comunali soggetti ad uso civico**

1. L'amministrazione dei beni comunali soggetti ad uso civico sarà disciplinata dal presente Regolamento;
2. i proventi dei beni di uso civico sono destinati alla migliore gestione ed alla realizzazione di opere permanenti sul patrimonio di uso civico nell'interesse generale degli utenti;
3. tali proventi saranno destinati prioritariamente al miglioramento delle aree silvo-pastorali (per la loro prevalente valenza ambientale e paesaggistica) e, in generale, alla tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio civico, all'esecuzione di opere a valenza pubblica del territorio (strade, sentieri e opere a queste connesse) e alla realizzazione di altre opere pubbliche di interesse generale sul territorio comunale;

## **Art. 3** **Assegnazioni ai fini pascolativi**

1. I pascoli gravati da uso civico appartengono alla collettività. Sugli stessi ne esercitano l'uso ed il godimento i cittadini residenti da almeno 2 (due) anni e che svolgano come attività esclusiva o prevalente l'allevamento del bestiame;
2. le aree destinate a pascolo, il loro riparto ed assegnazione, sono determinate dall'Amministrazione comunale con delibera di Giunta previa predisposizione di atti da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
3. la perdita della residenza comporta l'immediata decadenza della concessione;
4. oltre alla residenza nel Comune, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
  - la certificazione sanitaria e anagrafica del bestiame che intendono introdurre al pascolo, da cui si deve evincere che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
  - non aver riportato condanne penali per reati contro il patrimonio;
  - registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
  - partita IVA;
  - iscrizione INPS;
5. qualora detti pascoli, eccedano i fabbisogni alimentari del bestiame degli allevatori residenti, per la loro estensione e/o capacità produttiva, la parte eccedente può essere concessa nell'ordine: ai residenti nei Comuni confinanti, in quelli limitrofi e negli altri Comuni della Regione Abruzzo. In nessun caso le concessioni potranno essere assegnate ad allevatori residenti in Comuni fuori dalla Regione Abruzzo.
6. le assegnazioni possono essere in **"fida pascolo annuale"** e **"fida pascolo pluriennale"**;

7. annualmente, vengono prima soddisfatte le esigenze dei richiedenti la concessione in "fida pascolo" e successivamente quelle dei richiedenti la concessione in "esclusiva";
8. L'assegnazione dei pascoli, ai sensi dei punti 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, avviene secondo il seguente ordine di preferenza:
  - a) – residenti stabilmente operanti nel territorio del Comune**
    - aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
    - non aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
  - b) – residenti non stabilmente operanti nel territorio del Comune**
    - aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
    - non aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
  - c) – non residenti**
    - non residenti aventi proprietà di immobili nella zona o località circoscritta di alpeggio;
    - non aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame esclusivamente;
    - fermo restando quanto previsto dai precedenti requisiti, la priorità sarà assicurata a chi ha alpeggiato negli anni precedenti e non è incorso nelle sanzioni previste dal presente Regolamento;
      - a parità delle predette condizioni, ai fini dell'assegnazione di una zona, l'avente diritto viene individuato in base a sorteggio qualora il tentativo preventivo di accordo tra le parti non abbia avuto esito;
9. In caso di pluralità di richieste riferite al singolo lotto pascolivo o porzione dello stesso, al fine di individuare il contraente, il Comune provvede a valutare le istanze pervenute, purché inoltrate da soggetti in possesso dei necessari specifici requisiti descritti, secondo il seguente ordine di precedenza:
  - conduttori insediati nel medesimo specifico lotto pascolivo nell'anno precedente;
  - coltivatori diretti singoli o associati, insediati su fondi contigui al lotto oggetto di concessione;
  - imprenditori agricoli;
10. la superficie pascoliva può essere concessa in "fida pascolo pluriennale" per un massimo di 7 anni nel caso in cui l'imprenditore agricolo abbia particolari necessità di maggiore stabilità produttiva e/o intenda accedere a contributi regionali e/o nazionali e/o comunitari riservati a coloro che dispongono di tali superfici di terreno per un periodo superiore a un anno;
11. in caso di concessione pluriennale dei terreni, il Comune si riserva la facoltà di revoca totale o parziale per la perdita dei requisiti aziendali che hanno determinato la concessione e che vanno comunque dimostrati annualmente dal richiedente;
12. entro il mese di gennaio di ogni anno, il Comune emana il Bando pubblico approvato dalla Giunta e lo rende pubblico tramite pubblicazione sull'albo pretorio; il Bando viene predisposto in base al presente Regolamento ed in particolare deve prevedere:
  - a) - la data di scadenza entro la quale si possono presentare le domande;
  - b) - il modello di domanda che in particolare deve prevedere:
    - le generalità e la residenza del richiedente;
    - le generalità o il domicilio dell'addetto o degli addetti alla custodia dei capi;
    - il numero dei capi distinti per specie;
    - di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame e di obbligarsi alla puntualità e osservanza delle norme del presente Regolamento;
    - la dichiarazione di essere in regola con i pregressi pagamenti;
    - le dichiarazioni e/o attodichiarazioni da allegare alla domanda;

c) – il termine entro il quale il Comune, emana il relativo provvedimento autorizzativo qualora ne sussistano le condizioni previste dal presente Regolamento:

13. qualora i pascoli disponibili non dovessero risultare sufficienti per soddisfare tutte le Riquote richieste pervenute, il Comune può procedere alla riduzione proporzionale del numero dei capi di bestiame fra tutti i richiedenti non residenti;
14. il carico di animali è espresso in U.B.A. (Unità Bovina Adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri:
- |  |      |        |
|--|------|--------|
| bovino adulto (di età superiore ai 2 anni) | 1    | U.B.A. |
| bovino (da 1 a 2 anni di età)              | 0,60 | U.B.A. |
| bovino (con meno di 1 anno di età)         | 0,40 | U.B.A. |
| equidi (di età superiore a 1 anno)         | 0,75 | U.B.A. |
| equidi (di età inferiore a 1 anno)         | 0,30 | U.B.A. |
| ovini e caprini                            | 0,15 | U.B.A. |
| agnelli e capretti da rimonta              | 0,05 | U.B.A. |
15. qualora l'esercizio dei pascoli richieda specifiche strutture e/o impianti adeguati e a norma, fissi o trasferibili, per il ricovero o per la lavorazione e conservazione dei prodotti caseari, sia pure a carattere provvisorio, gli interessati devono inoltrare istanza al Sindaco del Comune; tale richiesta deve contenere tra l'altro, l'ubicazione e le caratteristiche delle opere e/o degli impianti che si intendo realizzare o posizionare;
16. gli aventi diritto, dopo il rilascio dell'autorizzazione di "fida pascolo", possono occupare i terreni concessi, previa comunicazione da effettuarsi almeno due giorni prima al Comune concedente indicando il giorno e l'ora in cui gli animali saranno immessi al pascolo, con le stesse modalità dovrà essere comunicata la demonticazione;
17. qualora una zona sia stata assegnata ad un unico allevatore, questi, previa comunicazione al Comune, può integrare il numero di capi precedentemente indicato nella domanda fino alla portata massima della zona;
18. tra il Comune e i concessionari possono essere concordati alcuni interventi di miglioramento del pascolo, le cui spese possono essere compensate con il canone determinato per il suo utilizzo nel rispetto del D.Lgs 228/2001:
- decespugliamento delle aree abbandonate e cespugliate e loro recupero al pascolo;
  - pulizia di tratti di viabilità (sentieri, strade agrosilvopastorali) di utilità pubblica;
  - manutenzione di opere (fontane, ecc.);
19. qualora nel corso dell'utilizzo del pascolo si rendessero urgenti e indilazionabili, lavori di conservazione e di miglioramento non previste all'atto del rilascio della concessione e per le quali il concessionario venisse a perdere una superficie di terreno, gli viene riconosciuta una riduzione della quota di canone proporzionale alla superficie sottratta al pascolo;
20. i periodi di pascolamento sono i seguenti:
- tra i 600 e i 1.000 m. s.l.m. dal 15 maggio al 31 ottobre, sopra i 1.000 m. s.l.m. dal 1<sup>o</sup> giugno al 15 ottobre;
21. non può essere rilasciata la concessione al pascolo a coloro che hanno riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati;
22. gli aventi diritto al pascolo sono tenuti ad effettuare la manutenzione ordinaria della viabilità e dei manufatti per l'approvvigionamento idrico;
23. la concessione del pascolo non comporta alcuna responsabilità per il Comune in ordine alla custodia del bestiame che rimane sempre affidato alle cure e responsabilità dei singoli proprietari. Parimenti, il Comune non risponde di furti, danni, trasmissione di malattie animali, ecc. che il bestiame dovesse subire o arrecare ad opera di altri animali, cose o persone durante il periodo del pascolo;

## Art. 4

### Modalità di esercizio del pascolo ed obblighi

L'esercizio del pascolo sui terreni autorizzati deve avvenire secondo le seguenti modalità:

1. deve essere assicurata la vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario indicato nell'autorizzazione; il personale deve essere idoneo e sufficiente;
2. il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione, regolarmente autorizzata dal Comune con eventuali prescrizioni;
3. il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchip devono corrispondere a quelle trascritte nel registro di stalla;
4. i concessionari devono esercitare, per tutto il periodo della fida, una attenta sorveglianza al territorio segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
5. i concessionari hanno altresì l'obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi previste dalle competenti autorità sanitarie se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame e/o per l'uomo;
6. il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune e alla ASL, competente ogni mutamento che intervenga nel numero dei capi autorizzati e tutti gli animali colpiti da malattie infette, diffuse o sospette in modo da permettere ai medesimi di prendere i necessari provvedimenti;
7. qualora alla fine del periodo di monticazione vengano accertati danni, l'Amministrazione Comunale può richiedere a coloro che hanno utilizzato il pascolo il ripristino delle opere e/o manufatti danneggiati; in caso di rifiuto da parte di questi, il Comune procede direttamente alle riparazioni o ai lavori necessari, ripartendo la spesa in proporzione al numero degli allevatori e dei capi di bestiame indicati in concessione;

## Art. 5

### Determinazione del canone e modalità di pagamento

1. il Comune, con deliberazione di Giunta stabilisce annualmente l'importo del canone. In assenza di tale atto deliberativo, si intende confermato l'importo dell'anno precedente. Il canone viene determinato nella misura espressa in € UBA da rapportarsi al carico ammissibile per la superficie di pascolo;
2. il Comune, nella determinazione del canone è tenuto a considerare la scala di priorità per le tipologie di richiedenti del presente Regolamento, stabilendo un importo più basso per gli allevatori residenti e gradualmente più alto per gli altri;
3. con specifico atto deliberativo della Giunta comunale, il Comune può stabilire che gli allevatori residenti, siano esonerati dal pagamento del canone, per garantire la stabilità produttiva e la permanenza delle popolazioni locali nelle aree interne e montane e per favorire la ripresa dello sviluppo economico delle aziende che vi operano;
4. sono comunque esonerati dal pagamento della fida pascolo i bovini e gli equini lattanti fino a sei mesi di età, gli ovicaprini fino a due mesi e i suini fino a un mese. Per le suddette specie di animali, dal periodo dello svezzamento all'età di un anno, gli aventi diritto pagano la metà del canone per la fida stabilita per gli adulti della stessa specie;
5. l'importo del canone dovuto, deve essere corrisposto mediante unico versamento sul c/c postale intestato alla tesoreria del Comune, prima dell'introduzione del bestiame al pascolo pena la impossibilità di concedere lo stesso;
6. l'importo della fida deve essere sempre corrisposto per intero anche nei casi in cui il bestiame venga immesso dopo l'inizio dei periodi stabiliti e/o ritirato in anticipo rispetto al termine previsto;

**Art. 6**  
**Divieti**

E' vietato:

1. cedere, anche parzialmente, il diritto di fida a terzi, salvo espressa richiesta in corso di vigenza della concessione, di subentro nel rapporto di un familiare entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di imprenditore agricolo senza che vengano modificati i termini della concessione originaria;
2. far custodire il bestiame da persona/e diverse/e da quella/e indicata/e nella domanda;
3. effettuare l'esercizio del pascolo:
  - nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame: in queste aree, per l'accesso ai punti aqua o ad altre zone aperte al pascolo, può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dal Comune e/o dal Corpo Forestale che indicheranno anche le misure da adottare per evitare sconfinamenti degli animali;
  - sulle aree percorse da incendi per un periodo non inferiore a 5 anni;
  - su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimento del Comune;
  - nelle zone concesse ad altri fidatari o vincolate;
4. la sosta o il pascolamento di animali a distanza inferiore a m. 200 da sorgenti di acqua potabile, scuole, insediamenti abitativi, turistici e sportivi;
5. danneggiare piante e/o asportare prodotti;
6. immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
7. accendere fuochi nelle aree autorizzate;
8. sbarrare con qualsiasi tipo di materiale, strade, sentieri, viottoli e valichi nei terreni concessi a pascolo o di accesso ad essi e comunque tutti quelli a transito libero;
9. costruire o allestire strutture ed opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali;

**Art. 7**  
**Sanzioni**

1. Salvi i casi di responsabilità penale o civile e ferma restando l'autonomia potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, Regione e Provincia, per le violazioni alle norme del presente Regolamento è prevista sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00 .
2. la violazione, anche cumulativa, reiterata per almeno tre volte nell'anno solare, comporta la decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni, a decorrere dall'accertamento dell'ultima violazione;

**Art. 8**  
**Controlli**

1. La vigilanza, il controllo e i compiti di polizia amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente Regolamento viene esercitata dalla Polizia Municipale, dal Corpo Forestale dello Stato, nonché dalle altre forze di Polizia.

**Art. 9**  
**Ricorsi**

1. Avverso i provvedimenti emanati dal Comune ed in particolare quelli che negano l'affidamento al pascolo o che dispongano la revoca dell'affidamento stesso, l'interessato può proporre opposizione alla Giunta Comunale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso;
2. La Giunta Comunale deve pronunciarsi nella prima seduta utile dopo la presentazione del ricorso;
3. Contro la Deliberazione della Giunta è ammesso ricorso al TAR .

**Art. 10**  
**Disposizioni finali**

1. eventuali modifiche al presente Regolamento vengono approvate e pubblicate secondo le norme previste per i Regolamenti comunali;
2. qualora nel corso dell'anno solare, gli organi tecnici preposti all'applicazione del presente Regolamento dovessero riscontrare temporanee inapplicabilità di norme o dovessero trovarsi nella necessità di gestire deroghe temporali non previste, la Giunta comunale può procedere all'approvazione delle modifiche temporanee al fine di permettere una corretta gestione dei beni ed una sollecita risoluzione di problemi legati all'imprevedibilità di situazioni oggettive; le modifiche così apportate dalla Giunta comunale vengono ratificate anche con modifiche dal Consiglio comunale in una delle prime riunioni;
3. copia del presente Regolamento viene trasmessa all'Ufficio Tecnico LL.PP. , Comando di Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato e a tutti gli Enti e istituzioni competenti in materia;
4. per quanto non previsto dal presente Regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentari che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

**Art. 11**  
**Entrata in vigore**

1. il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune.